



COMUNE DI PISTOIA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI E DEI CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 14/03/2011

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Campo di applicazione

TITOLO II - CONDIZIONI E CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 4 – Attività soggette ad autorizzazione
- Art. 5 – Identificazione delle aree interessate da fenomeni di criticità e aree sature
- Art. 6 – Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita
- Art. 7 – Esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita al dettaglio e all'ingrosso

TITOLO III – NORME PROCEDURALI

- Art. 8 – Contenuto e modalità di redazione e presentazione delle domande
- Art. 9 - Istruttoria delle domande e conferenza di Servizi
- Art. 10 - Verifica preliminare sulla configurazione di una struttura di vendita in forma aggregata

Art. 11 – Responsabile del procedimento

Art. 12 – Procedimento autorizzatorio

TITOLO IV – INDIRIZZI PER LA GESTIONE COOPERATIVA, QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE

Articolo 13 – Azioni ed iniziative per la qualificazione e valorizzazione del sistema distributivo

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 14- Entrata in vigore del Regolamento

Articolo 15 – Norma transitoria

ALLEGATO 1 – ELENCO DELLE AREE CRITICHE E SATURE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha l'obiettivo di definire le condizioni ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita al dettaglio del Comune di Pistoia, in applicazione della Legge Regione Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 e del DPGR 1 aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della LR 28/2005).
2. Persegue, inoltre, la finalità di garantire il pluralismo e l'equilibrio tra le strutture distributive, le varie forme di vendita e le diverse aree commerciali con particolare attenzione alla tutela degli esercizi di vicinato e tradizionali -per la funzione che svolgono rispetto alla valorizzazione e qualità del centro storico e urbano- e agli esercizi che operano nelle aree a rarefazione commerciale (empori polifunzionali).
3. Altri principi fondanti del presente Regolamento sono rappresentati dalla libertà di iniziativa economica, la tutela dei consumatori, l'efficienza e la modernizzazione della rete distributiva, la valorizzazione del lavoro e la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali del settore.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, si intende:

1. per Legge Regionale, o Codice, la legge della Regione Toscana 7.02.2005, n. 28 e successive modifiche, con cui la Regione Toscana disciplina l'esercizio dell'attività commerciale;
2. per Regolamento Regionale, il DPGR Toscana 1 aprile 2009 n. 15/R di attuazione del Codice;
3. per autorizzazioni quelle che il Comune rilascia per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a 2.500 metri quadrati e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico di una media struttura di vendita;
4. per criteri autorizzativi, o Criteri comunali, i criteri di cui il Comune di Pistoia si dota ai fini della valutazione dell'ammissibilità, sotto il profilo amministrativo, delle domande tese ad ottenere il rilascio delle suddette autorizzazioni;
5. per norme procedurali, le regole di cui il Comune di Pistoia si dota per definire le procedure di rilascio delle autorizzazioni;
6. per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;
7. per commercio al dettaglio l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
8. per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse;
9. per esercizi di vicinato, nel Comune di Pistoia, quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati;

10. per medie strutture di vendita, nel Comune di Pistoia, gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 250 mq e fino a 2.500 mq; nell'ambito di tale definizione, ai fini urbanistici e come previsto dalle NTA del Regolamento Urbanistico -a cui si rimanda-, sono definite le seguenti sotto-categorie delle medie strutture di vendita:

MEDIE STRUTTURE PRIMO LIVELLO	>250 MQ. E SINO A 400 MQ.
MEDIE STRUTTURE SECONDO LIVELLO	>400 MQ. E SINO A 800 MQ.
MEDIE STRUTTURE TERZO LIVELLO	>800 MQ. E SINO A 1.500 MQ.
MEDIE STRUTTURE QUARTO LIVELLO	>1.500 MQ. E SINO A 2.500 MQ.

11. per strutture di vendita in forma aggregata:
- a) le medie strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;
 - b) le medie strutture di vendita adiacenti ad una grande struttura di vendita, anche verticalmente, o insediate a distanza inferiore a 120 metri lineari da una grande struttura di vendita;
 - c) le grandi strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;
 - d) le strutture di vendita di cui alle lettere a), b), e c) poste anche a distanza reciproca superiore a 120 metri lineari, qualora presentino collegamenti strutturali tra loro;
- Le strutture di vendita in forma aggregata mantengono carattere dimensionale unitario anche se sono costituite da più unità immobiliari, se sono attraversate da viabilità privata o pubblica e se appartengono a comuni diversi;
- La distanza di 120 metri lineari è elevata nelle aree interessate da fenomeni di criticità così come definito nel successivo articolo 5;
12. per grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella delle medie strutture, nei limiti stabiliti dal regolamento regionale;
13. per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.
- Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti. L'attività del centro può essere integrata con esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e con altre attività paracommerciali ed extracommerciali compatibili con la vendita al dettaglio, secondo le disposizioni del Regolamento Urbanistico e le norme igienico-sanitarie. Non è ammesso il trasferimento degli esercizi facenti parte del centro commerciale al di fuori del centro stesso;
14. per settore merceologico, il settore alimentare e quello non alimentare. Ai fini del presente Regolamento il settore non alimentare viene ulteriormente suddiviso tra “vendita di merceologie non alimentari non ingombranti” e “vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita”.

Art. 3 – Campo di applicazione

Le norme del presente Regolamento integrano le norme di urbanistica commerciale contenute nelle NTA del Regolamento Urbanistico cui è fatto rinvio per i vincoli, gli standard e le previsioni di ordine territoriale.

TITOLO II - CONDIZIONI E CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 4 – Attività soggette ad autorizzazione

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie di vendita fino a 2.500 metri quadrati e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Il passaggio da "vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita" a "vendita di merceologie non alimentari non ingombranti" è considerato quale variazione qualitativa di settore merceologico e pertanto, soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune.
3. Analogamente, il passaggio da ingrosso a dettaglio di una parte della superficie di vendita è ricondotto a variazione qualitativa dell'attività svolta e pertanto, soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, qualora esuberi dai parametri di cui al comma 2, dell'art. 7.

Art. 5 – Identificazione delle aree interessate da fenomeni di criticità e aree sature

1. Per disciplinare e ridurre l'impatto urbanistico, viabilistico e ambientale delle strutture di vendita nelle aree territoriali interessate da fenomeni di criticità dell'assetto viario e dei servizi di mobilità esistenti ed in relazione alle caratteristiche delle medie e grandi strutture di vendita già in esse insediate, il Comune stabilisce previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni dei consumatori e le altre parti sociali interessate, un elenco di vie e/o zone da sottoporre a disposizioni specifiche (aree da individuare come critiche o sature);
2. In via provvisoria tale elenco è contenuto nell'allegato 1 e può essere aggiornato periodicamente con delibera ordinaria del Consiglio Comunale, previa concertazione, per tenere conto delle modificazioni commerciali, infrastrutturali e territoriali via via intervenute e dei risultati di studi specifici che saranno commissionati dalla Giunta;
3. Nelle aree critiche, la distanza di 120 metri lineari prevista dall'articolo 11 del Regolamento Regionale è elevata a 150 metri lineari. Tale distanza è calcolata dalle pareti esterne degli edifici più vicine tra di loro, che perimetrano l'intera superficie coperta lorda di ciascun edificio.
4. Sulla base dei medesimi studi, il Consiglio Comunale può procedere all'aggiornamento dell'allegato 1 anche per l'individuazione delle aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti.
5. Possono essere individuate come sature le aree che, con riguardo alla quantità e tipologia delle medie e grandi strutture di vendita già insediate, e alle condizioni infrastrutturali, logistiche e di mobilità dello specifico ambito territoriale, presentano caratteri di eccezionalità rispetto alla media e/o insostenibilità secondo le prescrizioni ed i criteri individuati dal Piano di Indirizzo Territoriale (PIT)

Art. 6 – Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita

1. Sono merci ingombranti ed a consegna differita di cui all'articolo 22, comma 1, lettera j) del Codice, i seguenti prodotti:
 - a) autoveicoli, motoveicoli, natanti e loro accessori e ricambi;
 - b) legnami;
 - c) attrezzature e macchine per l'agricoltura ed il giardinaggio;
 - d) materiali per l'edilizia;
 - e) materiali termoidraulici.
2. Ai fini dell'applicazione del regime abilitativo e degli standard urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV, del Regolamento Regionale, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui al comma 1, è computata come di seguito:
 - a) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita effettiva;
 - b) qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita effettiva, fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite.
3. Gli esercizi autorizzati alla vendita di merci ingombranti ed a consegna differita sono tenuti a richiedere l'autorizzazione e a sottostare alle previsioni urbanistiche e del presente Regolamento qualora intendano procedere ad una modifica della merceologia trattata, e a trattare merci non ingombranti, in quanto tale richiesta è ricondotta a variazione qualitativa dell'attività svolta.

Art. 7 – Esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita al dettaglio e all'ingrosso

1. L'esercizio congiunto di vendita al dettaglio e all'ingrosso nello stesso locale può riguardare i seguenti prodotti:
 - a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
 - b) materiale elettrico;
 - c) colori e vernici, carte da parati;
 - d) ferramenta ed utensileria;
 - e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
 - f) articoli per riscaldamento;
 - g) strumenti scientifici e di misura;
 - h) macchine per ufficio;
 - i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
 - j) combustibili;
 - k) materiali per l'edilizia;
 - l) legnami.
2. La superficie di vendita degli esercizi che effettuano, nello stesso locale, la vendita

all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti individuati al comma precedente, si considera ripartita tra le due attività nella misura del 50 per cento ciascuna qualora non sia superiore a 5.000 metri quadrati.

3. La parte di superficie di vendita eccedente le dimensioni di cui al comma precedente è considerata superficie di vendita al dettaglio.
4. La superficie di vendita al dettaglio deve essere delimitata.

TITOLO III – NORME PROCEDURALI

Art. 8 – Contenuto e modalità di redazione e presentazione delle domande

1. La domanda di autorizzazione che riguardi una media struttura di vendita deve essere presentata contestualmente rispetto alla eventuale domanda di permesso di costruire o d.i.a. o altro provvedimento abilitativo di natura urbanistico – edilizia.
2. Le domande e le comunicazioni che riguardino una media struttura di vendita devono essere effettuate utilizzando preferibilmente l'apposita modulistica predisposta dal Settore Sviluppo Economico, disponibile attraverso la rete telematica del Comune di Pistoia.
3. Possono essere accettate le domande presentate su modulistica diversa da quella indicata al comma precedente purché contengano tutti gli elementi necessari per l'istruttoria, in mancanza dei quali il procedimento viene interrotto fino a completamento dei dati, notizie o dichiarazioni necessari.
4. Alla domanda o alla comunicazione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ciascuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, salvo che si siano avvalse di altra modalità di autenticazione della firma. I cittadini extracomunitari debbono allegare anche fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità.
5. Alla domanda deve inoltre essere allegata:
 - a) copia del foglio di mappa catastale con indicata l'esatta ubicazione dell'esercizio;
 - b) planimetria debitamente quotata, in scala adeguata (preferibilmente 1:50, 1:100 o 1:200), dell'esercizio esistente o progetto dell'edificio da realizzare, con evidenziate l'area destinata alla vendita e quella adibita a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento devono essere indicate la superficie preesistente e quella che si intende realizzare tramite separate planimetrie ed una di unione;
 - c) planimetria in scala adeguata (preferibilmente 1:500) indicante gli spazi destinati a parcheggio;
 - d) relazione asseverata da tecnico abilitato attestante la conformità del proposto insediamento o intervento agli strumenti urbanistici ed alla relativa normativa.
6. Per le medie strutture di quarto livello, ovvero quelle superiori a 1500 metri quadrati di vendita, e, nelle aree critiche, per quelle di terzo livello -superiori a 800 metri quadrati di vendita-, il promotore deve allegare alla domanda di autorizzazione, oltre al resto della documentazione prevista dalle normative urbanistiche e commerciali, uno studio sull'impatto

dell'attività in progetto, dal punto di vista commerciale e di traffico indotto (giro di affari preventivato, flussi veicolari indotti dalla struttura a livello aggregato annuale e con scomposizione stimata della settimana tipo per giorno, specificando il carico aggiuntivo di traffico previsto negli orari di punta, indicativamente ore 17-18); lo studio dovrà fornire, contestualmente a quanto previsto nel comma 7, le rilevazioni del traffico attuale (precedente l'attivazione della struttura per la quale si richiede l'autorizzazione) su 6 giornate (almeno un sabato ed un venerdì) distribuite su 2 settimane (ad esclusione dei mesi di luglio, agosto e dicembre), con particolare attenzione agli orari di punta mattutini e serali. Alle rilevazioni dovranno quindi essere affiancate le stime sul traffico indotto dall'apertura dell'attività come previsto dal comma 3 per una valutazione del maggior impatto prodotto.

7. Per le medie strutture di terzo e quarto livello, ovvero quelle superiori a 800 metri quadrati di vendita, il promotore deve, altresì, allegare alla domanda di autorizzazione, un progetto finalizzato ad evidenziare le azioni che è disponibile a implementare per il raggiungimento degli obiettivi di qualificazione e valorizzazione della rete commerciale di cui al successivo titolo IV.
8. Gli allegati previsti ai commi 5-6-7-8 costituiscono elementi essenziali ai fini dell'ammissibilità della domanda.

Art. 9 – Istruttoria delle domande e Conferenza di Servizi

1. A fronte di una domanda di autorizzazione che riguardi una media struttura di vendita, l'istruttoria è effettuata in apposita Conferenza di Servizi ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di procedimento amministrativo. La Conferenza è composta dai rappresentanti dei seguenti Servizi, per quanto di propria competenza:
 - Sviluppo Economico;
 - Urbanistica e Assetto del Territorio;
 - Ufficio Mobilità;
 - Polizia Municipale.
2. Qualora nel corso dell'istruttoria emergano aspetti di competenza di altri Uffici dell'Amministrazione e/o altri Enti ritenuti necessari al fine della conclusione del procedimento, la Conferenza sarà integrata da altri componenti.
3. La Conferenza è convocata in via telematica e presieduta dal Dirigente del Servizio Sviluppo Economico che svolge il ruolo di Responsabile unico del Procedimento salvo nomina di altro soggetto all'uopo delegato che deve essere comunicata ai soggetti interessati ai sensi della Legge 241/90 e s.m.
4. La data della Conferenza è stabilita in tempi congrui per consentire l'organizzazione dei lavori.
5. Le richieste presentate sono esaminate dalla Conferenza dei Servizi seguendo la data di arrivo delle domande.
6. In sede di Conferenza di Servizi possono essere richiesti per una sola volta chiarimenti o ulteriore documentazione ai proponenti dell'istanza da fornire entro il termine stabilito dalla Conferenza stessa. Decorso inutilmente tale termine la Conferenza prosegue comunque i propri lavori.

7. Nel caso di cui al comma precedente il termine per la chiusura dei lavori della Conferenza s'intende sospeso.
8. All'esito dei lavori della Conferenza, e in ogni caso decorso il termine di 60 giorni, il Dirigente del Servizio Sviluppo Economico o suo delegato, adotta la determinazione motivata di conclusione dei lavori della Conferenza stessa.
9. Qualora nel corso della Conferenza non si raggiunga l'unanimità degli assenti, la determinazione motivata di conclusione del procedimento è assunta tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in Conferenza e fatto salvo le ipotesi di dissenso espresse dai Servizi preposti alla tutela ambientale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.
10. Il dissenso dei Servizi regolarmente convocati è manifestato, a pena d'inammissibilità, nella Conferenza di Servizi, o mediante apposito parere scritto da trasmettere prima dello svolgimento della Conferenza. Tale parere dovrà essere congruamente motivato e non potrà riferirsi a questioni che non siano oggetto della Conferenza medesima.
11. Si considera acquisito l'assenso del Servizio che, regolarmente convocato risulti assente ovvero abbia espresso il dissenso privo dei requisiti di cui sopra.

Art. 10 - Verifica preliminare sulla configurazione di una struttura di vendita in forma aggregata

1. Il SUAP preliminarmente alla Conferenza verifica, tramite il Servizio Polizia Municipale e le proprie banche dati (con la collaborazione del SIT qualora prevista), se la struttura da insediare si inserisce in uno spazio territoriale in cui sono già presenti altre strutture di vendita medie o grandi, e se questo configura la formazione di una struttura di vendita in forma aggregata in base all'articolo 2 comma 11 del presente Regolamento.
2. Le distanze da prendere in considerazione secondo il criterio del comma 4 art. 11 del Regolamento Regionale sono pari a 120 metri lineari in tutti i casi in cui non si applica espressamente l'articolo n. 5 relativo alle aree "critiche".
3. Qualora sia verificato che la distanza tra la struttura da autorizzare e le strutture già presenti determini il configurarsi di una struttura di vendita in forma aggregata, la struttura da autorizzare dovrà rispettare la dotazione dei parcheggi di relazione prevista dalla normativa urbanistica considerando la dimensione della struttura pari alla somma della superficie di vendita da autorizzare e delle superfici di vendita di tutte le strutture commerciali già presenti nell'area e che determinano il configurarsi della struttura in forma aggregata. Nel calcolo dei parcheggi di relazione da realizzare non si deve tenere conto della eventuale presenza, nell'ambito delle strutture già esistenti, di quantità di parcheggi (di qualsiasi tipologia) superiori a quelle prescritte dalla normativa.
4. A fronte di una domanda di autorizzazione, la Conferenza di Servizi:
 - a. comunica al richiedente i motivi ostativi ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 qualora ci sia contrasto assoluto con la normativa urbanistica comunale;

- b. in caso di compatibilità parziale dell'intervento richiesto con la normativa urbanistica comunale, indica al richiedente eventuali necessarie modifiche e/o integrazioni del progetto, finalizzate a garantire sia la sua compatibilità urbanistica che il suo più generale e corretto inserimento nel contesto urbano e territoriale;
 - c. comunica al richiedente i motivi ostativi ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 qualora la superficie di vendita di progetto, corrisponda ad una grande struttura di vendita. Contestualmente informa l'interessato che, persistendo l'interesse alla realizzazione dell'intervento, la domanda potrà essere presentata secondo le procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita.
5. Qualora la distanza da altre strutture medie e grandi già esistenti sia maggiore ai limiti fissati, e sussistano le altre condizioni commerciali e urbanistiche, la Conferenza di Servizi dà parere favorevole alla procedura di rilascio dell'autorizzazione.
 6. Le valutazioni inerenti la formazione di strutture di vendita in forma aggregata non si applicano:
 - a) alle domande di autorizzazione per l'apertura di strutture di vendita da attivare in costruzioni che, alla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale, sono già ultimate ai sensi dell'articolo 109 della l.r. 1/2005 ed a destinazione commerciale o per le quali, a tale data, sussista il relativo titolo abilitativo edilizio;
 - b) alle domande di autorizzazione per l'apertura di strutture di vendita collocate nel centro storico, come individuati dal regolamento urbanistico di cui all'articolo 55 della l.r. 1/2005;
 - c) agli ampliamenti di cui agli articoli 10, comma 1 e 20, comma 1 del Regolamento Regionale.
 7. Il presente articolo non si applica alle richieste di riduzione di superficie e alle richieste di apertura, trasferimento o ampliamento concernenti punti vendita che trattano merci ingombranti, purché rientranti, a seguito del computo di superficie previsto dall'articolo 24 del Regolamento Regionale, nei limiti dimensionali previsti per il vicinato.
 8. La verifica preliminare e l'operato della Conferenza di Servizi contestualizzano il rilascio dell'autorizzazione amministrativa e della licenza edilizia nell'ambito dello stesso procedimento.
 9. La verifica preliminare si applica anche nel caso di presentazione di licenza edilizia per immobile che può ospitare una struttura commerciale al dettaglio con superficie di vendita superiore a 250 metri quadrati. In tal caso, gli uffici preposti alla valutazione dell'istanza comunicano la medesima al SUAP, che procede alle verifiche di cui al comma 1 e seguenti prima della Conferenza di Servizi.
 10. Nell'ambito del monitoraggio del Regolamento Urbanistico, lo stesso verrà aggiornato con l'elenco di eventuali strutture di vendita in forma aggregata autorizzate sul territorio.

11 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento svolge tutti i compiti previsti dall'articolo 6 della legge 241/1990 ed in particolare cura la corrispondenza con gli interessati e i contro interessati, ivi comprese le richieste di integrazioni di dati, dichiarazioni o documenti, provvede ad adeguati

controlli sulle dichiarazioni sostitutive, trasmette gli atti finali e dispone le comunicazioni d'ufficio.

2. Ogni settore comunale cointeressato ai procedimenti di cui al presente Regolamento individua uno o più referenti cui il Responsabile del Procedimento si rapporta per dar luogo ad un'organizzazione improntata a criteri di certezza, celerità, uniformità, omogeneità, efficienza ed efficacia.
3. L'elenco dei referenti è pubblico e di esso, insieme alle altre indicazioni di carattere organizzativo e procedimentale, è data la massima diffusione anche mediante la rete telematica.

Art. 12 – Procedimento autorizzatorio

1. Il termine di conclusione del procedimento inerente la richiesta di autorizzazione per le medie strutture di vendita è stabilito in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, purché formalmente regolare e completa degli elementi previsti. Per data di presentazione si intende quella in cui la domanda è ricevuta dall'Ufficio Protocollo del Comune di Pistoia.
2. Qualora il Comune non si pronunci sulla domanda, adottando espresso provvedimento, entro il termine di cui al comma precedente, salvo vi sia stata interruzione o sospensione dei termini, la domanda deve intendersi accolta conformemente e limitatamente agli elaborati prodotti ed alle dichiarazioni rese.

TITOLO IV – INDIRIZZI PER LA GESTIONE COOPERATIVA, QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE

Art. 13 – Azioni ed iniziative per la qualificazione e valorizzazione del sistema distributivo

In occasione di nuovi insediamenti commerciali di medie strutture di vendita di terzo e quarto livello, o in caso di ampliamenti e riqualificazioni di quelli esistenti, l'amministrazione comunale, previa concertazione con le parti sociali interessate, promuove:

1. intese ed accordi territoriali con le strutture distributive finalizzati sia al riassorbimento di mano d'opera espulsa dal mercato del lavoro e/o beneficiaria degli ammortizzatori sociali, sia alla creazione di nuova occupazione con particolare attenzione a quella giovanile e femminile;
2. accordi con il sistema distributivo e progetti che contengano azioni positive per la tutela ambientale e per la sostenibilità dello sviluppo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: azioni riguardanti la diminuzione degli imballaggi alla fonte, il ritiro di quelli dei clienti, l'uso di distributori di prodotti sfusi al fine di evitare o ridurre i contenitori a perdere, la valorizzazione dei prodotti eco-compatibili, la promozione dei prodotti biologici, l'attivazione di iniziative per l'utilizzo dei prodotti invenduti e l'abbattimento dei prezzi (es. last minute market) e/o per il recupero e la redistribuzione agli indigenti delle derrate alimentari scartate o avviate alla distruzione da parte della rete commerciale;

3. soluzioni innovative in materia di mobilità e di trasporto pubblico e progetti delle aziende commerciali finalizzati al potenziamento dell'uso del mezzo di trasporto pubblico locale ed al miglioramento dell'accessibilità delle aree commerciali anche tramite l'organizzazione ed il finanziamento di specifiche campagne di informazione e/o promozionali.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 14- Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme in materia di commercio, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri regolamenti comunali vigenti ed in particolare le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici ed edilizi, nel piano del traffico, nelle norme di polizia urbana e in quelle igienico-sanitarie.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme contenute nel Regolamento per l'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa approvato con delibera C.C. n. 118 dell'11 giugno 2001 e s.m. ed in ogni altro Regolamento o disposizione Comunale che risultino in contrasto con le presenti norme.

Articolo 15- Norma transitoria

1. Le domande presentate precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento e per le quali il procedimento non è ancora stato concluso sono definite secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Il Consiglio Comunale procederà, successivamente all'approvazione del Regolamento Urbanistico, ad una prima valutazione in merito agli adempimenti previsti dall'art.5, comma 4 e 5 del presente Regolamento, sulla base di un apposito studio che sarà commissionato dalla Giunta Comunale entro il 15.4.2011, prevedendone la relativa copertura finanziaria sul bilancio 2011 ed un termine per la sua conclusione non superiore a mesi otto, al fine di analizzare e pesare, nelle zone definite critiche e sugli assi attrezzati sui quali sono intervenuti nel frattempo modifiche significative alla viabilità e alle previsioni urbanistiche, i criteri stabiliti dal Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Toscana per l'individuazione delle zone sature.

ALLEGATO 1 – ELENCO DELLE AREE CRITICHE E SATURE

In via provvisoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1 e 2 del Regolamento per la definizione delle condizioni e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle medie strutture di vendita, l'elenco delle vie e/o zone critiche da sottoporre alle disposizioni di cui all'art. 5 comma 3 e art. 8, comma 6 del medesimo Regolamento è il seguente:

- VIALE ADUA e le sue intersezioni, per una profondità di 150 metri lineari dal centro degli incroci.
- VIA ENRICO FERMI e le sue intersezioni per una profondità di 100 metri lineari dal centro degli incroci.

In via provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 4 e 5 del Regolamento per la definizione delle condizioni e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle medie strutture di vendita, non sono individuate aree sature all'interno del territorio di Pistoia”